

STATUTO
“FERMANAGER FORLÌ–CESENA, RIMINI E SAN MARINO”
Sindacato Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi
per le provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Repubblica di San Marino

| |
|---|
| Costituzione, denominazione e inquadramento nella Legislazione Italiana |
|---|

Art. 1 – c.1: l'Associazione di Dirigenti di Aziende Industriali, costituita in data 26 agosto 1945, assume la denominazione di “Federmanager Forlì-Cesena, Rimini e San Marino”, Sindacato Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi per le provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Repubblica di San Marino.

C.2: “Federmanager Forlì-Cesena, Rimini e San Marino” è una Associazione senza scopo di lucro, di rappresentanza di competenze professionali, espressione di una cultura di impresa portatrice di valori identitari distintivi quali il lavoro, la professionalità, la meritocrazia, l'etica, la responsabilità, la progettualità capace di coniugare sviluppo di qualità e solidarietà, progresso e competitività per l'impresa, il territorio, il Paese. Agli effetti della legislazione italiana vigente l'Associazione rientra nella categoria delle “Associazioni non riconosciute”, prevista dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, ed è assimilabile agli Enti di tipo associativo non commerciale di cui all'articolo 148 del TUIR ed a tal fine anche agli effetti di cui al Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997. Si precisa che:

- a) non è consentito distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) vi è obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
- c) vi è disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- d) vi è obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

c.3: Federmanager Forlì-Cesena, Rimini e San Marino è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politico-partitica ed è retta dal presente Statuto che vincola tutti i Soci.

| |
|------------------------------|
| Sede – Scopi – Durata |
|------------------------------|

Art. 2 – c.1: Federmanager Forlì-Cesena, Rimini e San Marino, di seguito denominato Sindacato, ha sede Sociale in Forlì, ma può disporre di sedi secondarie di rappresentanza nel territorio delle due provincie.

c.2: Può stipulare patti associativi con altri Sindacati e/o Associazioni Provinciali dei Dirigenti delle Aziende produttrici di beni e servizi e con Organizzazioni rappresentative di elevata professionalità di lavoro, sia subordinato, quadri direttivi, sia autonomo o parasubordinato, consulenti o collaboratori coordinati e continuativi, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 dello Statuto Federmanager.

Art. 3 - Il Sindacato ha come scopo e si propone di:

- a) mettere a disposizione del territorio una categoria consapevole dei propri doveri e dei propri diritti, nonché delle proprie responsabilità in seno al mondo del lavoro e nei riguardi della produzione di beni e/o servizi
- b) rappresentare e tutelare su esplicito mandato del Socio gli interessi legittimi degli iscritti davanti ai datori di lavoro, alle loro rappresentanze, alla Direzione provinciale del lavoro ed agli organismi istituzionali, nella definizione del rapporto di lavoro, curandone gli aspetti interpretativi ed applicativi;
- c) consigliare ed assistere i Soci nel rapporto con gli Enti e/o Fondi previdenziali, sanitari e socio-assistenziali;

- d) sostenere l'azione di ricollocamento del Socio inoccupato attraverso l'attivazione di un contesto collaborativo con le imprese e le istituzioni;
- e) promuovere e fornire stimoli e contributi alle Istituzioni territoriali ed anche servizi di tipo collaterale;
- f) rappresentare, difendere, tutelare, gli interessi generali dei Soci, valorizzandone il ruolo attraverso processi comunicativi, formativi e socio-culturali al fine di assicurare lo sviluppo associativo e la fidelizzazione;
- g) svolgere ogni attività utile per la realizzazione dei fini istituzionali sopra precisati, promuovendo la nascita di reti e di nuovi modelli associativi con altre Federmanager territoriali, attraverso la stipulazione di accordi di partnership, di aggregazione, di cooperazione e di gemellaggi, volti ad incrementare la creazione di valore del sistema "Federmanager" e l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi ai Soci;
- h) adottare un "Codice Etico": una carta dei diritti e dei doveri che definisca la responsabilità etico-sociale di ogni Socio, fondata sui principi contenuti nella "Carta dei Valori" di CIDA/Federmanager Nazionale.

Art. 4 – c.1: La durata del Sindacato è a tempo indeterminato.

c.2: In caso di scioglimento, per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra entità con finalità analoghe, ove esistente, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5 – c.1: E' consentita l'iscrizione al Sindacato, con qualifica di Socio, di tutti coloro che appartengono ad una Azienda produttrice di beni, di servizi e/o multiutility, con rapporto di lavoro dipendente subordinato, che rivestono la qualifica di dirigente, in accordo con l'art. 9 comma 1 dello Statuto Federmanager Nazionale. Possono altresì iscriversi al Sindacato tutti coloro che rientrano nelle categorie di cui al precedente art.2 comma 2 (art.1 comma 2 dello Statuto Federmanager Nazionale)e rivestono uno status di alta professionalità.

c.2: E' causa di non iscrizione al sindacato l'essere iscritti ad altri sindacati o associazioni di lavoratori solo se concorrenti con il Sindacato o comunque che svolgano attività contrarie agli scopi di Federmanager;

c.3: su proposta del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci, possono essere eletti Soci Onorari coloro che cessano la loro attività di Dirigente e si sono distinti per eccezionali meriti sindacali, professionali e civili.

Art. 6 - c.1: Per l'ammissione a Socio, ogni aspirante deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo del Sindacato allegando una dichiarazione aggiornata in cui specifica il proprio status e ruolo. Tale domanda può essere rigettata in presenza di circostanze ritenute incompatibili con il presente Statuto. L'eventuale rifiuto all'iscrizione dovrà essere adeguatamente motivato e reso noto al richiedente.

Art. 7 - c.1: Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

c.2: Avverso il rifiuto dell'ammissione, l'interessato può appellarsi all'Assemblea dei Soci il cui giudizio è definitivo e inappellabile.

Art. 8 – c.1: All'atto dell'ammissione il Socio è tenuto a versare una quota associativa annuale. Per gli anni successivi il versamento della quota deve avvenire per l'intera annualità solare entro il 31 gennaio;

c.2: l'iscrizione resta tacitamente rinnovata di anno in anno, se il socio non comunica le proprie dimissioni entro il 31 ottobre, a mezzo lettera raccomandata o e-mail da cui sia possibile verificare la data di inoltro alla sede del Sindacato. L'importo della quota associativa viene fissato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, fatta salva ogni disposizione in merito deliberata dal Consiglio Nazionale di Federmanager. La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione, né di valutazione o rivalutazione economica e patrimoniale, né è trasmissibile a terzi anche in caso di scioglimento per qualsiasi motivo del sindacato aderente e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o dei suoi diritti e obblighi a terzi.

Art. 9 – c.1: La qualifica di socio si perde per :

a) dimissioni;

b) espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari;

c) inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e in particolare per la morosità superiore a 12 mesi ;

d) il verificarsi di una delle ragioni di incompatibilità di cui all'art.5 .

c.2: Nel caso indicato alla lettera b) la perdita della qualifica di Socio e dei relativi diritti e obblighi, ha effetto immediato. Tuttavia contro l'espulsione, il socio può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci, che decide in modo insindacabile e definitivo.

c. 3: I casi di cui alle lettere a),c),d) non esonerano il Socio dagli impegni assunti all'effetto del pagamento delle quote associative.

| |
|-----------------------------|
| Organi del Sindacato |
|-----------------------------|

Art. 10 – c.1: Sono organi del Sindacato:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.

| |
|------------------|
| Assemblea |
|------------------|

Art. 11 – c.1: L'Assemblea del Sindacato è costituita da tutti i Soci iscritti al Sindacato stesso.

c.2: In Assemblea hanno diritto al voto solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale. In essa, ogni Socio maggiore d'età, ha diritto a un voto.

c.3: Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, anche i dirigenti, e gli appartenenti alle altre categorie di cui al precedente art. 5 comma 1, non iscritti , purché residenti nel territorio di competenza del Sindacato

c.4: L'Assemblea, all'atto del suo insediamento nomina il Presidente dell'Assemblea che la presiede ed un Socio con funzioni di Segretario, tra i Soci eleggibili. Sono eleggibili solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Art. 12 – c.1: L'Assemblea:

a) determina le linee di politica sindacale e gli obiettivi strategici in campo sindacale, contrattuale e previdenziale. Dibatte e delibera su temi e documenti di particolare importanza proposti dai Soci, con riferimento alle materie sopra indicate. Interviene con suggerimenti, indicazioni ed iniziative nei confronti degli Organi nazionali sull'impostazione strategica in ordine alle contrattazioni collettive e sulle necessarie azioni di sostegno;

b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti il Sindacato;

c) approva i bilanci preventivi e consuntivi del Sindacato e determina la misura di eventuali variazioni delle quote associative di cui all'art. 8;

d) elegge separatamente il Presidente, i Membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, mediante elezioni che debbono avvenire con votazione epistolare, così come da successivo art. 15, sotto il controllo di due scrutatori.

Art. 13 – c.1: L'Assemblea dei soci è convocata per iscritto, almeno una volta ogni anno e di regola nel primo semestre, per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere c), d) dell'art. 12, ed in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci.

Art. 14 – c.1: L'Assemblea dei soci è valida con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei Soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci, con diritto al voto, presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti presenti e delegati.

c.2: Ciascun socio non può portare più di tre deleghe scritte. Per la validità delle deliberazioni che comportino modifiche statutarie, è necessaria la presenza di almeno il trenta per cento più uno dei Soci con diritto di voto, comprese le deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti presenti e delegati.

c.3: In casi particolari o urgenti, è concessa la facoltà di ricorrere al "referendum" e la proposta è approvata con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

| |
|----------------------|
| Consiglio Direttivo. |
|----------------------|

Art. 15 – c.1: Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Sindacato eletto dall' Assemblea, dal Presidente uscente quale membro di diritto e da sette membri eletti dall' Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel suo seno un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

In caso di decadenza o dimissioni di uno o più consiglieri, subentrano i primi dei non eletti aventi titolo.

Dei sette membri eletti, almeno quattro devono essere Soci in servizio al momento dell'elezione. L'elezione avverrà con il sistema epistolare, nei modi e termini stabiliti nei successivi commi.

c.2:- Almeno 60 giorni prima della convocazione dell' Assemblea il Consiglio Direttivo invia a tutti gli iscritti, avviso di convocazione delle elezioni con richiesta di presentazione di candidature, aperte ad ogni iscritto, per le cariche di Presidente, Consigliere e Revisori dei conti.

c.3: Il Socio interessato a candidarsi, dovrà far pervenire alla sede del Sindacato la propria richiesta corredata dai dati anagrafici, del nome dell'azienda di appartenenza, dello status di iscritto in servizio o in pensione , oltre ad eventuali notizie di interesse socio-sindacale, almeno 45 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell' Assemblea.

c.4: Almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell' Assemblea in prima convocazione, il Consiglio Direttivo dovrà inviare a tutti i Soci iscritti:

- 1)- le schede elettorali, opportunamente vidimate, con prestampato l' elenco di tutte le candidature pervenute, specificandone la data della restituzione ed il numero di preferenze esprimibili;
- 2)- una breve sintesi dei profili dei candidati indicati nella scheda elettorale;
- 3)- una busta, con prestampato l' indirizzo della Sede del Sindacato, per il ritorno della scheda.

c.5: Il Socio dovrà provvedere alla spedizione della scheda per posta, entro il termine tassativo ivi specificato a pena di nullità del voto espresso. Farà fede la data del timbro postale presente sulla busta recapitata. E' comunque ammessa la consegna della busta con le schede, agli scrutatori, in Assemblea all'apertura dei lavori.

Saranno ritenuti valide le schede comunque pervenute o consegnate prima dell'apertura delle operazioni di scrutinio;

c.6: lo scrutinio delle schede verrà effettuato contestualmente allo svolgimento dell' Assemblea, da parte di due scrutatori nominati dall' Assemblea stessa;

c.7: il risultato del voto sarà comunque valido, indipendentemente dalle schede pervenute.

Art.16 – c.1: Il Consiglio Direttivo quale organo amministrativo del Sindacato ha le seguenti attribuzioni:

a) è l'Organo preposto a dare attuazione alle linee di politica sindacale, promuove, delibera ed attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;

b) approva i bilanci preventivi e consuntivi del Sindacato proposti dal Tesoriere, da sottoporre all' Assemblea dei Soci;

c) decide in merito all'accettazione delle iscrizioni;

d) può interpellare i Soci per referendum, invitando ciascun Socio a dare per iscritto il proprio parere o voto su quanto è di pertinenza dell'Assemblea e saranno valide le deliberazioni che avranno ottenuto il consenso della maggioranza dei Soci votanti;

e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali proposte di modifica dello Statuto;

f) con riserva di ratifica da parte dell' Assemblea può aderire ed iscrivere il Sindacato alle Associazioni che siano ritenute di particolare interesse; può stipulare patti associativi con altri Sindacati e/o Associazioni Provinciali di dirigenti e professionisti, al fine di rafforzare la propria azione di servizio sindacale e di solidarietà sociale. Può inoltre sviluppare e creare sinergie e cooperazione con le Associazioni/Organizzazioni rappresentative di elevata professionalità di lavoro, quali quadri direttivi, professionisti, consulenti o collaboratori coordinati e continuativi (art. 2 comma 1 dello Statuto Federmanager). Può promuovere associazioni, costituire società e/o assumere partecipazioni o interessenze per rafforzare la promozione di servizi, l'assistenza e la solidarietà nei confronti dei Soci;

g) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa entro 180 giorni.

Art.17 – c.1: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno tre volte all'anno. Le riunioni sono valide quando intervengono almeno quattro Consiglieri oltre il Presidente;

c.2: le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti;

c.3: a parità di voti sarà determinante il voto di chi presiede il Consiglio a norma di Statuto;

c.4: i Revisori del Collegio dei conti effettivo e supplente partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo;

c.5: il Consiglio Direttivo farà redigere al Segretario, o in sua assenza, nominerà un sostituto tra i Consiglieri presenti alla riunione, il verbale di ogni riunione del Consiglio stesso e di ogni Assemblea dei Soci.

| |
|------------|
| Presidente |
|------------|

Art.18 – c.1: Il Presidente eletto dall' Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile

c.2: Presiede di diritto il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e assicura l'attuazione delle decisioni prese da detti organi. E' responsabile della politica economica e finanziaria del Sindacato e sovrintende l'attività della struttura operativa dello stesso;

c.3: Rappresenta il Sindacato tanto nei rapporti interni che di fronte a terzi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, vigila e cura l'osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi sociali.

c.4: In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate temporaneamente dal Vice Presidente. In assenza concomitante del Presidente e del Vice Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano per età.

| |
|----------------------------------|
| Collegio dei Revisori dei conti. |
|----------------------------------|

Art. 19 – c.1: Il Revisore dei conti effettivo e quello supplente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

c.2: Il Revisore dei conti ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa del Sindacato eseguendo frequenti verifiche di cassa e contabili; egli deve inoltre riscontrare e certificare l'esattezza e la regolarità del bilancio consuntivo e controfirmarlo.

Revoca e decadenza dalle cariche.

Art. 20 – c.1: Il Presidente può essere revocato su proposta presentata da almeno un quarto dei Soci e col voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea costituita dalla metà più uno dei Soci iscritti, comprese le deleghe.

c.2: I membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti possono essere revocati su proposta del Presidente, o di almeno un quarto dei Soci e col voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea costituita come sopra.

c.3: I membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata da almeno due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. Le assenze ingiustificate saranno rese note dal Presidente per l'adozione del conseguente provvedimento di decadenza.

Bilanci.

Art. 21 – c.1: L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

c.2: Il Tesoriere compila, alla fine di ogni anno, per l'anno successivo, un bilancio preventivo delle entrate e delle spese, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Art. 22 – c.1: Annualmente, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario della sua gestione che metterà a disposizione dei Revisori dei conti con tutti i documenti giustificativi per il controllo di spettanza, e tale rendiconto dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni statutarie.

Scioglimento.

Art. 23 – c.1: Il Sindacato può essere sciolto per volontà dei Soci. La deliberazione dell'Assemblea per lo scioglimento del Sindacato è valida se

presa con la presenza dei due terzi e col voto favorevole della metà più uno dei Soci iscritti. Sono escluse le deleghe.

c.2: La delibera di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri, nonché la destinazione del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente art. 4 comma 2.

| |
|-----------------------|
| Sanzioni disciplinari |
|-----------------------|

Art. 24 – c.1: Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei Soci, a seconda della gravità dell'inadempienza, sono:

- a) diffida;
- b) ammonizione;
- c) censura;
- d) radiazione.

Art. 25 – c.1: Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può applicare la censura al Socio qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dalle istruzioni e deliberazioni degli organi del Sindacato.

c.2: La radiazione è comminata in caso di persistente violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto:

c.3: Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione del Socio per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione al Sindacato.

c.4: Contro il provvedimento di espulsione, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei Soci alla più prossima tornata. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

| |
|-----------------------|
| Disposizioni generali |
|-----------------------|

Art. 26 – c.1: Tutte le funzioni ricoperte dai Soci nel Sindacato sono gratuite, Saranno rimborsate dal Sindacato le spese vive sostenute da parte del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Collegio dei revisori dei conti, e dei Soci debitamente delegati nell'espletamento delle funzioni loro attribuite dagli organi del sindacato.

Art. 27 – c.1: Il presente Statuto deve intendersi integrato, per

quanto non previsto, dallo Statuto di Federmanager e, all' occorrenza, dalle norme vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile, dalle consuetudini e dalla giurisprudenza di merito.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del 10 settembre 1945, modificato nelle Assemblee Straordinarie del 31 gennaio 1947, 15 dicembre 1955 e 27 ottobre 1962, e mediante referendum del 31 maggio 1971.

In seguito, lo Statuto è stato riveduto, integrato ed approvato dai referendum del 31 marzo 1985, del 25 maggio 1992 e, infine, del 18 gennaio 2003.

In seguito lo Statuto è stato riveduto ed integrato ed approvato dall'Assemblea del 24 maggio 2008 e del 17 settembre 2011